



Pubblicazione del 16 Dicembre 2015

Servizio di Reporting di cui all'articolo 9.9 del Regolamento di Esecuzione n. 1348/2014 della Commissione Europea ("Regolamento di esecuzione REMIT")

L'articolo 9.9 del Regolamento di esecuzione REMIT prevede che "Gli operatori di mercato o i gestori del sistema di stoccaggio per loro conto segnalano all'Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, il quantitativo di gas che l'operatore di mercato ha stoccato alla fine del giorno gas. Le informazioni suddette sono messe a disposizione non oltre il giorno lavorativo successivo."

Stogit si rende disponibile ad offrire tale servizio di reporting avvalendosi della piattaforma gestita da Gas Infrastructure Europe (GIE) che fungerà da Registered Reporting Mechanism (RRM).

Non appena concluse le attività di sviluppo degli applicativi IT di Stogit e GIE nonché completata la procedura di qualificazione di GIE come RRM, saranno rese note le modalità di adesione, le caratteristiche e le condizioni del Servizio di reporting.